

LUISS



# **Regolamento per le Attività Associative degli Studenti Luiss Guido Carli**

(approvato dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 25 giugno 2014  
e modificato dal Comitato Esecutivo nelle sedute del 13 dicembre 2017, 2 aprile 2019 e 19 giugno 2025)



D.R. 26.6.2025 n. 186

Regolamento per le attività associative degli  
studenti della Luiss Guido Carli

### **IL RETTORE**

- Vista la Legge 9 maggio 1089, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, pubblicato in G.U. n. 240 del 15 ottobre 2018;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss Guido Carli, emanato ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi;
- Visto il Regolamento per le attività associative degli studenti della Luiss Guido Carli approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25 giugno 2014 e modificato nelle sedute del 13 dicembre 2017 e del 2 aprile 2019;
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo nella seduta del 19 giugno 2025;

### **DECRETA**

È modificato il Regolamento per le attività associative degli studenti della Luiss Guido Carli, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Paolo Boccardelli



## ➤ **Capo I - Associazioni studentesche e giornali a diffusione interna**

### **Art. 1 Principi generali**

La Luiss Guido Carli riconosce il valore dell'associazionismo studentesco quale dimensione collettiva privilegiata dell'agire umano, in cui i ragazzi possono sviluppare, durante il percorso di studi, una piena consapevolezza civica tanto dei propri diritti quanto dei propri doveri.

La Luiss Guido Carli promuove le associazioni studentesche quali organizzazioni in grado di agevolare il pieno sviluppo della persona umana in una positiva dinamica relazionale tra il singolo e la collettività, nonché in qualità di soggetti in grado di contribuire con il proprio apporto culturale e sociale alla crescita dell'intera comunità universitaria.

In conformità con i principi costituzionali, tutti gli studenti sono liberi di promuovere, costituire ed aderire ad associazioni studentesche.

L'ordinamento interno, l'amministrazione, la definizione degli scopi e delle modalità mediante cui realizzarli sono regolati in piena autonomia da ciascuna associazione, e le conseguenti responsabilità sono personali.

### **Art. 2 Rapporti con le associazioni studentesche**

Nel rispetto dell'autonomia e del diritto di ciascuno studente, e di ciascuna associazione, allo scopo di preservare un principio di rappresentatività, la Luiss Guido Carli collabora al conseguimento degli scopi delle associazioni che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, siano dotate dei seguenti requisiti:

- a.** essere regolarmente costituite secondo l'ordinamento e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;
- b.** essere patrocinate da un numero minimo di 100 studenti Luiss;
- c.** avere tra gli associati studenti e presidente regolarmente iscritti alla Luiss Guido Carli;
- d.** prevedere nello Statuto: lo scopo, la denominazione, le condizioni di ammissione e le regole sull'ordinamento interno;
- e.** aver definito una informativa Privacy per il trattamento dei dati personali, agendo l'Associazione in qualità di autonomo Titolare di trattamento;
- f.** conformità tra lo scopo associativo e le finalità istituzionali della Luiss Guido Carli;
- g.** partecipare a progetti o attività di interesse generale individuati e promossi dall'Ateneo.

### **Art.3 Giornali studenteschi a diffusione interna**

L'Università autorizza la diffusione interna di giornali studenteschi che siano muniti dei seguenti requisiti:

- a.** rispettare le disposizioni della Legge 47/1948 e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;
- b.** essere composti da un numero minimo di 50 studenti Luiss con funzione di redattori;



- c. avere il Direttore regolarmente iscritto alla Luiss Guido Carli;
- d. indicare sugli stampati: il nome della testata, il luogo e l'anno della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del Direttore e, se presente, del Vice Direttore;
- e. avere un numero di uscite non inferiore alle 2 per anno accademico e una tiratura di almeno 100 copie ad uscita;
- f. conformità tra la missione redazionale e le finalità istituzionali della Luiss Guido Carli;
- g. partecipare a progetti o attività di interesse generale individuati e promossi dall'Ateneo.

#### **Art.4 Utilizzo nome Luiss**

È fatto divieto a qualsiasi associazione, nonché ai giornali a diffusione interna, di utilizzare il nome ed il marchio Luiss Guido Carli nella propria denominazione.

#### **Art.5 Modalità di costituzione e adesione**

Per costituire una nuova associazione o giornale studentesco, occorre presentare richiesta di costituzione entro il 30 giugno di ogni anno, fornendo tutta la documentazione richiesta.

Successivamente all'accettazione della richiesta di costituzione, la nuova associazione o il nuovo giornale studentesco verrà inserito all'interno dell'apposita piattaforma digitale messa a disposizione da Luiss per raccogliere le adesioni da parte degli studenti.

Per poter aderire ad una associazione o ad un giornale studentesco, ciascuno studente dovrà autenticarsi mediante le proprie credenziali di Ateneo all'apposita piattaforma digitale messa a disposizione da Luiss, quindi indicare l'associazione di interesse.

Ciascuno studente potrà indicare una sola associazione o giornale studentesco per l'anno in corso.

Non saranno ammesse richieste di adesioni ad associazioni o giornali studenteschi effettuate con modalità differenti da quelle offerte dalla piattaforma digitale messa a disposizione da Luiss (per cui a titolo esemplificativo non saranno accettate richieste di adesione cartacee, digitali via email, etc.).

Le adesioni hanno validità annuale, per cui è possibile rinnovare la propria adesione ad una associazione o ad un giornale studentesco entro il 30 settembre di ogni anno.

Ai fini del raggiungimento della soglia numerica indicata nell'art. 2, lett. b) e art.3 lett. b), l'adesione di ciascuno studente può essere computata con riferimento ad una sola associazione o ad un solo giornale. La sottoscrizione di due o più associazioni o due o più giornali comporta la nullità di tutte le richieste effettuate.

#### **Art.6 Comunicazioni obbligatorie**

Ogni anno, entro il 30 settembre, il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna con apposita comunicazione alla Direzione Generale della Luiss Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato), trasmette:



- a.** dichiarazione contenente il numero di studenti che aderiscono all'associazione o fanno parte della redazione del giornale a diffusione interna. A tal fine il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna deve allegare l'elenco completo di tutti gli studenti aderenti, estratto dalla piattaforma digitale messa a disposizione da Luiss, riportante:
1. nome;
  2. cognome;
  3. matricola.
- b.** report annuale sulle attività svolte

Il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna, in caso di cessazione della qualità di studente Luiss, deve darne comunicazione al medesimo ufficio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Alla Direzione Generale della Luiss Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato) deve essere data, altresì, comunicazione della chiusura/cessazione di una Associazione o di un giornale a diffusione interna.

L'eventuale costituzione di nuove associazioni o di nuovi giornali studenteschi decorrerà comunque dal 1° ottobre dell'anno, fermo restando la raccolta dei dati di cui alla lettera a) entro il 30 settembre.

## ➤ **Capo II - Eventi**

### **Art.7 Richiesta organizzazione eventi**

I presidenti delle associazioni che intendano organizzare un evento devono presentare all'Ufficio Luiss delegato dalla Direzione Generale ad intrattenere rapporti con le associazioni studentesche almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, una apposita richiesta contenente i seguenti dati:

- proponente;
- titolo/oggetto;
- luogo/sede;
- data;
- numero orientativo dei partecipanti;
- relatori (nome e ruolo), avendo cura di indicare quelli esterni all'Università;
- obiettivi;
- bozza programma.

Per ogni evento che si intende organizzare deve essere indicato un docente Luiss (di ruolo o titolare di insegnamento) di riferimento, che garantisca la validità dell'iniziativa, abbia sentito i docenti di area su tema e relatori proposti e abbia accettato di essere presente all'evento.



Inoltre, la presenza di docenti Luiss che debbano partecipare ai singoli eventi, anche se esclusivamente per fare indirizzi di saluto, deve essere, una volta ottenuta l'autorizzazione ad organizzare l'iniziativa, tempestivamente comunicata agli stessi, per verificarne la disponibilità.

Per l'invito degli ospiti esterni è necessario, prima di verificarne l'eventuale disponibilità, avere l'autorizzazione dell'Università.

Ad eccezione degli ospiti esterni autorizzati, agli eventi organizzati in Luiss potranno partecipare solo studenti Luiss.

Ogni associazione o giornale potrà proporre massimo due eventi a semestre.

Per "evento" si intende evento singolo e non ciclo di eventi. Dunque, un ciclo di eventi composto da due eventi, per esempio, esaurirà la disponibilità massima di organizzazione di eventi dell'associazione o giornale per quel semestre.

#### **Art.8 Autorizzazione eventi**

L'Ufficio Luiss delegato dalla Direzione Generale ad intrattenere rapporti con le associazioni studentesche, una volta verificata la correttezza delle informazioni ricevute dall'associazione o giornale, in coordinamento con la Didattica verificherà la disponibilità degli spazi e, acquisito il benessere del Direttore della Comunicazione, invierà la conferma di autorizzazione all'evento.

L'evento si intende eventualmente autorizzato per la data, l'ora, il luogo e con i relatori indicati.

Eventuali cambiamenti comportano la necessità di ricevere un'ulteriore eventuale autorizzazione e non possono essere riorganizzati in altra data e/o ora in autonomia.

#### **Art.9 Eventi organizzati da rappresentanti eletti, giornali a diffusione interna, singoli studenti**

Le disposizioni del presente capo si applicano anche a:

- a. rappresentanti eletti dagli studenti;
- b. giornali a diffusione interna che rispettino le disposizioni della Legge 47/1948;
- c. Radio Luiss (laddove organizzati eventi al di fuori degli studi di registrazione);
- d. studenti della Luiss Guido Carli che presentino la richiesta di cui all'art. 7 sottoscritta da almeno 70 studenti regolarmente iscritti alla Luiss Guido Carli che non siano membri di alcuna associazione.

#### **Art.10 Sanzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori sanzioni di legge, comporta l'adozione da parte della Luiss Guido Carli di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli organi rappresentativi dell'associazione e degli studenti e dei giornali a diffusione interna comunque responsabili.

LUISS



L'università, inoltre, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sanzionerà l'associazione o il giornale responsabile dell'iniziativa con l'esclusione dalla possibilità di organizzare eventi per i successivi sei mesi.

Infine, non potranno più svolgere attività in Luiss tutte quelle associazioni studentesche e giornali a diffusione interna che, come da statuto della Consulta, siano assenti – nel corso di ogni anno accademico – per tre volte consecutive, a una sua riunione.

#### **Art. 11 Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali da parte della Luiss Guido Carli, in qualità di autonomo Titolare di trattamento, è disciplinato in conformità alla normativa vigente, così come da Reg. UE/679/16 nonché da D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le finalità connesse al riconoscimento dell'Associazione.